

La scrivente Federica Pozzato, in qualità di responsabile legale del Consorzio Italiano Cooperative dello Spettacolo, con sede Taglio di Po (Rovigo), in rappresentanza dei soci che svolgono le attività di seguito descritte, pone il seguente

QUESITO alla REGIONE VENETO

Attività di intrattenimento senza ballo presso strutture ricettive/di ristorazione

Alla luce del **DPCM del 17.05.2020**,

art. 1 lettera m) *“gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. [...] L’attività degli spettacoli è organizzata secondo linee guida di cui all’allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.”*

Alla luce altresì dell’**Ordinanza della Regione Veneto n. 48 del 17.05.2020**,

paragrafo C) ATTIVITA’ ECONOMICHE

punto 19. Attività non specificamente indicate: *“le attività non specificamente sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni dell’allegato n.4 DPCM 26.04.2020.”*

ed infine, considerato che al paragrafo **D) ATTIVITA’ SOSPESE** si menziona nel dettaglio: attività di centri termali, centri culturali, centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimenti e assimilati,

Con il presente quesito si intende porre all’attenzione della Regione la peculiare attività di intrattenimento rappresentata dal piano bar, candlelight dinner, accompagnamento musicale, il tutto senza ballo, evidenziando la naturale distinzione rispetto allo spettacolo inteso come evento artistico. Nei piccoli intrattenimenti musicali la prestazione principale è rappresentata dalla cena e la prestazione artistica è assolutamente accessoria e subordinata alla somministrazione di alimenti e bevande o alla attività ricettiva (si pensi agli alberghi di Abano e Montegrotto, al trio jazz che suona ai Caffè di Venezia, al singolo/duo che si esibisce nelle trattorie di paesi e città). Lo svolgimento della prestazione musicale avviene ad un pubblico che *in primis* è avventore del locale o dell’albergo ed occupa una seduta già contemplata e normata secondo le linee guida del gestore, nel rispetto delle distanze di sicurezza. I clienti del ristorante piuttosto che del Caffè, tutti seduti, non pagano un biglietto e non assistono ad una rappresentazione, ma godono dell’intrattenimento mentre fruiscono della prestazione principale (ristorazione/ricettività).

In considerazione della netta distinzione tra spettacolo e intrattenimento nonché dei provvedimenti sopra citati, in particolare l’Ordinanza 48/2020, al punto 19, si chiede conferma della interpretazione dell’intrattenimento artistico, così come descritto, quale attività non sospesa ma autorizzata quale accessoria e affine alle attività di ristorazione, degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive, aderendo alle medesime linee guida dettate dalla Regione.

Ringraziando anticipatamente, i miei più cordiali saluti.

Federica Pozzato per CICS – Consorzio Italiano Cooperative dello Spettacolo